GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 — ROMA — VENERDÌ 30 NOVEMBRE — NUM. 282

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

MINISTERO DELL'INTERNO

ANNO 1888

ORDINANZA DI SANITÀ MARITTIMA, N. 13

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Veduta la legge 20 marzo 1865, allegato *C*, sulla sanità pubblica e le istruzioni ministeriali del 26 dicembre 1871;

Decreta:

1. A datare dal 1° dicembre prossimo per tutti gli Stati componenti la Turchia Europea è tolto il divieto, già imposto colla ordinanza del 6 aprile ultimo, N. 6, della importazione delle pelli non conciate, della lana, delle corna, unghie e degli altri avanzi di animali bovini ed ovini. Tale divieto rimane fermo per gli Stati facenti parte della Turchia Asiatica.

2. Dalla stessa data saranno liberamente ammesse nel Regno le anzidette merci che provengono dalla Turchia Europea, semprechè siano accompagnate da un certificato di origine da rilasciarsi dalle Autorità locali e da vidimarsi dagli agenti consolari italiani che risiedono ed hanno giurisdizione nei luoghi in cui si effettua l'imbarco.

I signori prefetti delle provincie marittime del Regno, le capitanerie e gli uffici di porto sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Roma, 27 novembre 1888.

Il Ministro: CRISPI.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **5807** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 4 aprile 1880, N. 5399 (Serie 2ª);

Vista la tabella A annessa al Regio decreto 2 luglio 1885, N. 3244 (Serie 3ª), per la parte riguardante gli assegni annui per spese d'ufficio accordati ai tesorieri;

Viste le variazioni apportatevi coll'altro Regio decreto 28 agosto detto anno, N. 3354 (Serie 3ª);

Tenute presenti le modificazioni e semplificazioni sopravvenute nei servizi di Tesoreria e specialmente in quelli per l'abolizione del corso forzoso di cui alla legge 7 aprile 1881, N. 133 (Serie 3ª);

Considerato che per ciò si possono ripartire diversamente i detti assegni e migliorare anche le condizioni del personale privato delle Tesorerie;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze, ed *interim* del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal 1° gennaio 1889, gli assegni per le spese d'Ufficio delle Tesorerie del Regno sono determinate nella misura indicata dalla tabella A qui annessa e vidimata d'ordine Nostro dal Nostro Ministro delle Finanze ed *interim* del Tesoro.

Art. 2.

Il predetto Ministro fisserà il minimo della somma che per i detti assegni si dovranno erogare in pagamento dei singoli emolumenti dovuti al personale privato di ogni Tesoreria specificato all'art. 4, N. 1, del Regio decreto 4 aprile, N. 5399 (Serie 2ª).

Egli potrà altresì variare in seguito tale minimo ogni volta che le circostanze lo richiedono.

Art. 3.

Il licenziamento del personale privato dei tesorieri è subordinato alla approvazione del Ministero del Tesoro, Direzione Generale del Tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1888.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

ALLEGATO **A.**

Tabella *di riparto degli assegni per spese d'Ufficio delle Tesorerie del Regno dal 1° gennaio* 1889.

TESORERIA	Classe	Assegni per spese d'ufficio
Centrale	I	27,000
Napoli	»	41,300
Torino	»	26,000
Milano	»	21,800
Genova	»	19,000
Roma	»	13,000
Palermo	»	15,000
Firenze	»	16,300
Venezia	II	11,000
Novara	»	7,500
Caserta	»	7,500
Alessandria	»	7,000
Salerno	»	6,000
Messina	»	6,000
Cuneo	»	6,000
Bari	»	6,000
Livorno	»	6,200
Lecce	»	5,700
Como	»	5,400
Potenza	III	5,200
Parma	»	5,000
Brescia	»	4,800
Pavia	»	4,500
Catania	»	6,000
Verona	»	5,800
Cagliari	»	5,500
Catanzaro	»	4,900
Cosenza	»	4,800
Modena	»	4,700
Foggia	»	4,500
Siracusa	»	4,500
Udine	IV	4,300
Padova	»	4,300
Pisa	»	4,300
Avellino	»	4,300
Bergamo	»	4,000
Lucca	»	3,900
Cremona	»	3,900
Mantova	»	3,800
Girgenti	»	3,800
Aquila	»	3,900
Chieti	»	3,800
Trapani	»	3,800
Reggio Calabria	»	3,500
Porto Maurizio	»	3,500
Piacenza	»	3,500
Sassari	»	3,300
Treviso	»	3,200
Campobasso	»	3,200
Vicenza	»	3,200
Caltanissetta	»	3,200
Benevento	»	3,200
Siena	»	3,000
Arezzo	»	3,000
Teramo	»	3,000
Massa	»	3,000
Reggio Emilia	»	2,900
Rovigo	»	2,800
Sondrio	»	2,700
Belluno	»	2,500
Grosseto	»	2,500
	TOTALE L.	417,200

Visto: d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro delle Finanze interim *del Tesoro*
MAGLIANI.

Il Numero **5808** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 8 luglio 1888, N. 5516 (Serie 3ª), su gli edifizi scolastici;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo ordinato e ordiniamo:

È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della detta legge, che sarà firmato d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1888.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

REGOLAMENTO *ed istruzioni tecnico-igieniche per l'esecuzione della legge 8 luglio 1888 sugli edifici scolastici.*

Art. 1.

Per mezzo del Ministero della Pubblica Istruzione i Comuni del Regno possono chiedere alla Cassa dei Depositi e Prestiti somme a mutuo per la costruzione, l'ampliamento e i restauri degli edifici, o parte di edifici, esclusivamente destinati ad uso di Scuole elementari, e di Istituti educativi dell'infanzia dichiarati corpo morale.

Eguale richiesta di prestiti può essere fatta dalle Provincie e dai Comuni, a cui incombe l'obbligo, giusta le vigenti leggi, di provvedere agli edifici per l'istruzione classica, tecnica, normale e pei Convitti.

Per i casi eccezionali, contemplati nel secondo comma dell'art. 7 della Legge, valgono le norme medesime che per gli altri prestiti di favore, osservato il procedimento ivi stabilito.

Art. 2.

Le domande di mutuo, qualunque sia l'Istituto da sovvenire, devono essere inviate al Ministero della Pubblica Istruzione dal Comune o dalla Provincia, per mezzo del Prefetto.

Art. 3.

Queste domande devono essere corredate dei documenti qui sotto indicati:

a) Copia della deliberazione del Consiglio comunale o provinciale debitamente approvata, nella quale sia determinato l'oggetto del prestito, il suo ammontare, il periodo di tempo prestabilito alla sua estinzione, il saggio dell'interesse; sia dichiarato che le annualità di ammortamento saranno guarentite con altrettante delegazioni sulla sovrimposta fondiaria, a tenore dell'art. 17 della legge 27 maggio 1875, n. 2779; e, quando si tratti degli Istituti educativi per l'infanzia, di che all'art. 1, siano indicate le condizioni morali didattiche ed economiche dell'Istituto, per cui si chiede il prestito:

b) Un esemplare del Bilancio comunale o provinciale per l'esercizio in corso, autenticato dal Prefetto:

c) Due esemplari del progetto dell'edificio, o della parte di edificio, che si vuol costruire, ampliare o restaurare:

d) Relazione speciale del Capo dell'Istituto scolastico o educativo, a pro del quale si chiede il mutuo.

Art. 4.

Il progetto, di cui al capoverso *c*) dell'articolo precedente, deve

comprendere: relazione, disegni, stima dei lavori, e condizioni di esecuzione.

La relazione indicherà: le esigenze, a cui si deve sodisfare pel regolare andamento del servizio nei rispetti amministrativi, pedagogici, igienici e tecnici; la posizione, anche in rapporto alla natura del sottosuolo, la forma e le dimensioni adottate per i singoli ambienti e per l'insieme dell'edificio, allo scopo di sodisfare alle dette esigenze; i materiali da costruzione ed i sistemi costruttivi preferiti per lo scopo stesso.

Nella relazione saranno esposte le ragioni giustificative delle conclusioni adottate.

I disegni, nella scala di 1[100 per le figure d'insieme, e di 1[10 e all'occorenza anche in scala maggiore per quelle dei particolari, comprenderanno piante, sezioni, prospetti e particolari, che rappresentino l'edificio in ogni sua parte.

Una pianta topografica dell'abitato, in cui deve costruirsi l'edificio, ne indicherà la posizione e l'orientazione.

La stima dei lavori sarà fatta mediante il computo metrico, le analisi dei prezzi e il calcolo estimativo secondo le norme in vigore per le altre opere di ordine pubblico.

Le condizioni di esecuzione, coi relativi capitolati d'oneri, saranno desunte dalla relazione, di modo che assicurino la migliore riuscita dell'opera.

Art. 5.

Il Prefetto sottopone tali domande di mutuo all'esame di un Comitato provinciale, che si compone del R. Provveditore agli studi, presidente, di un sanitario designato dal Ministero dell'Interno, e del Capo ingegnere del Genio civile della Provincia.

Questo Comitato dà intorno alle domande il suo parere ragionato, dichiarando se il luogo prescelto e l'edificio, che si vuole costruire o ampliare o restaurare, rispondano veramente allo scopo.

Art. 6.

Quando il progetto sia approvato dal Comitato, o quando il Comune o la Provincia persista in esso non ostante il parere sfavorevole del Comitato, il Prefetto trasmette la domanda al Ministero, unendovi, oltre ai documenti indicati negli articoli 3 e 4:

a) il parere del Comitato;

b) una sua attestazione, nella quale si dichiari se il Comune o la Provincia può vincolare, a favore della Cassa dei Depositi e Prestiti, la tangente di sovrimposta necessaria all'ammortamento del mutuo, nei limiti rispettivamente stabiliti dagli articoli 50 e 52 della Legge 1° marzo 1886, n. 3682, o in virtù di analoga disposizione legislativa, che abbia autorizzato ad eccedere quei limiti per tutto il periodo dell'ammortamento;

c) un rapporto particolareggiato sulle condizioni locali, di che all'art. 5 della Legge, con tutte quelle osservazioni che stimerà opportune.

Art. 7.

Un Comitato centrale, costituito da rappresentanti del Ministero della Pubblica Istruzione per la parte amministrativa pedagogica e didattica, del Ministero dell'Interno per la parte igienica, e del Ministero dei Lavori Pubblici per la parte tecnica, esamina tutte le domande.

Questo Comitato, prima di dare il suo parere definitivo, può, ove lo reputi necessario, modificare direttamente i progetti per mezzo dell'Ufficio tecnico speciale esistente nel Ministero della Pubblica Istruzione, o prescrivere che dal Comune o dalla Provincia si proceda a pubblico concorso.

Art. 8.

Il Ministro della Pubblica Istruzione, esaminate le domande inviategli dal Prefetto, e sentito il parere del Comitato centrale, autorizza con Decreto il Comune o la Provincia a contrarre il mutuo con la Cassa dei Depositi e Prestiti, e trasmette a questa le relative domande, affinchè ne promuova la sovrana concessione.

Al Decreto ministeriale debbono essere uniti i documenti indicati nei capoversi *a*) e *b*) del precedente art. 3, e l'attestazione, di cui al comma *b*) dell'art. 6.

Art. 9.

Il Ministero stabilisce la parte di interesse annuo che si assume di pagare alla Cassa dei Depositi e Prestiti in aiuto dei Comuni o delle Provincie.

La rimanente parte dell'interesse, unitamente alla quota di capitale per la graduale estinzione del prestito, è pagato direttamente dai Comuni o dalle Provincie alla Cassa, giusta le norme che ne regolano l'amministrazione.

Il Ministero pagherà, a compimento degli interessi dovuti alla Cassa, una somma eguale per tutti gli anni della durata di ciascun prestito e corrispondente alla differenza tra l'annualità calcolata al saggio di interesse normale e quella calcolata al saggio di favore, posta a carico del Comune o della Provincia.

Sul capitale mutuato, prima che comincino a decorrere le annualità di ammortamento, e fino a che il prestito non sia per intero somministrato, sono annualmente liquidati gli interessi dovuti dal Ministero sulle somme effettivamente pagate.

Art. 10.

Il pagamento del prestito si fa col concorso del Prefetto, ed in rate, che non devono essere meno di due, nè più di dieci.

La prima rata, corrispondente ai 2[10 del prestito, è pagata appena il Comune o la Provincia ne abbiano deliberato l'accettazione e rilasciate le delegazioni, e sia pervenuta una dichiarazione del Prefetto, dalla quale risulti che il contratto d'appalto fu debitamente approvato.

Le rate successive si pagheranno sopra analoga dichiarazione del Prefetto secondo il graduale avanzamento dei lavori, certificato giusta le norme della legge sulle opere pubbliche, eccetto l'ultima rata, il cui pagamento sarà eseguito sopra autorizzazione del Ministero dell'Istruzione a lavoro collaudato.

Art. 11.

L'ammortamento dei prestiti decorre dal 1. gennaio dell'anno successivo a quello in cui ne fu fatta la concessione, salvo il rimborsare al mutuatario gli interessi non dovuti per essere l'ammortamento incominciato prima del pagamento intero del prestito.

Sulle somme che si pagano dalla Cassa dei Depositi e Prestiti entro l'anno della concessione del prestito, si ritengono gli interessi che le sono dovuti dal giorno del rilascio dei mandati fino al 31 dicembre dell'anno stesso, diminuiti del relativo sconto.

Art. 12.

Le domande devono essere trasmesse dai Prefetti al Ministero della Pubblica Istruzione non oltre il 31 Decembre di ogni anno.

Art. 13.

Ogni volta che si proponga l'ampliamento o il restauro di un edificio o parte di edificio a scopo scolastico devesi prendere sempre in attenta considerazione la questione se la spesa del proposto ampliamento o restauro di fronte al risultato pratico che se ne può ottenere, sia da preferirsi a quella cui si andrebbe incontro con la costruzione di un edificio apposito in località più conveniente, e con l'opportunità di un adattamento più conforme alle esigenze tecniche, igieniche e didattiche.

Art. 14.

Nell'ammettere tali ampliamenti o restauri, e nell'eseguire i relativi progetti, si deve per quanto è possibile, aver di mira le norme stabilite nelle annesse istruzioni per la natura della località e del terreno e per tutti i particolari della costruzione degli edifici.

Art. 15.

Quando avvenga che gli edifizi costruiti, o ampliati, o restaurati per mezzo di prestiti di favore regolati dalla leggo, siano destinati ad uso diverso da quello, per il quale il prestito fu concesso, il Prefetto dovrà immediatamente avvisarne il Ministero, perchè possa applicare le disposizioni dell'art. 6 della Legge.

Art. 16.

Per le domande, che vengono fatte allo scopo di costruire edifizi nuovi, dovranno essere seguite le norme stabilite nelle annesse *Istru-*

zioni, salvo quelle modificazioni, che siano imposte dalle condizioni locali.

Art. 17.

Nell'emanare i Decreti, di che al precedente art. 8., il Ministero, per gli Asili dell'infanzia e per le Scuole elementari in generale, si conformerà alle tassative disposizioni dell' articolo 5 della Legge; per le Scuole elementali *rurali*, a parità di condizioni, preferirà quelle, alle quali sia annesso un piccolo campo per le esercitazioni pratiche di agricoltura.

Quanto agli altri Istituti, contemplati nell' art. 1. di questo Regolamento, saranno tenute in conto speciale così le domande di quelle scuole classiche e tecniche, nelle quali il corso sia completo, massime se abbiano il convitto; come le domande per le scuole normali, a cui sia pure unito il convitto.

Art. 18.

A vigilare, nell'interesse del Governo, sulla perfetta esecuzione dei progetti approvati, il Comitato provinciale delega una Commissione composta di un Ispettore scolastico circondariale, di un ingegnere del Genio Civile, e dell'ufficiale sanitario locale. Questa Commissione riferirà ad ogni evenienza durante l' esecuzione dei lavori; e, ad opera compiuta, farà il collaudo, e riferirà sul modo, in cui essa opera fu eseguita.

Il processo verbale di collaudo ed il rapporto della Commissione saranno trasmessi al Ministero della Pubblica Istruzione, il quale, sentito il parere del Comitato centrale, renderà valida la collaudazione, ratificandone gli atti.

Articolo transitorio.

Le domande già esistenti presso il Ministero saranno trasmesse per l'esame al Comitato centrale, il quale potrà richiedere quegli ulteriori documenti, che, a norma del presente Regolamento, crederà necessari.

ISTRUZIONI *tecnico-igieniche intorno alla compilazione dei progetti di costruzione di nuovi edifici scolastici.*

Art. 1.

La *località* da scegliersi per un edificio scolastico deve avere facile e sicuro accesso per la popolazione, a cui la scuola è destinata; e nello stesso tempo deve essere il più possibile libera d' ogni intorno da altri edifici, dai quali si procurerà di tenere in ogni caso la scuola da erigere distante di almeno 10 metri per ogni lato. Si preferisca all'uopo un sito elevato, all' aperta campagna, o adiacente a giardini, piazze o grandi strade, non troppo frequentate; lontano da mercati, da caserme, da officine, da luoghi di ritrovi pubblici, e da spettacoli sconvenienti alla scolaresca.

Tale località deve sempre essere a distanza di almeno 200 metri dal cimitero, e così posta che l' edificio scolastico resti sottratto, per quanto è possibile, all' influenza di venti freddi, umidi, e sopratutto di venti che attraversino paludi, risaie o altre regioni di malaria.

Art. 2.

Il *terreno*, sul quale si ha da erigere un edificio scolastico, deve essere, sempre che sia possibile, permeabile e secco, e quindi preferibilmente ghiaioso, col livello della falda acquea sotterranea molto distante dal piano superficiale del suolo.

Si eviti soprattutto un terreno umido, soggetto a scoli di acque o acquitrinoso.

Ove non si possa avere un terreno convenientemente igienico, si devono impiegare tutti i migliori mezzi per risanarlo, e per impedire che dalle fondamenta l'umidità salga nelle parti superiori dell'edificio stesso, quando le fondamenta si estendono fino alla falda acqua sotterranea.

Varranno a tal uopo adatte fognature, innalzamento del suolo con terreno argilloso o altrimenti compatto, impiego di materiali impermeabili nelle fondamenta, e separazione delle parti superiori dalle inferiori dei muri dell'edificio con strati di asfalto o simili.

Il livello della falda acquea sotterraneo dovrà sempre determinarsi prima della scelta definitiva del terreno per mezzo di pozzi già esistenti nella località, o da scavasi appositamente dove occorra.

Art. 3.

L'*estensione di terreno* da occuparsi e le dimensioni dell' edificio devono essere in rapporto col numero di allievi da accogliersi nella scuola. In regola generale si calcoli il numero degli allievi per le scuole elementari in ragione del 15 per cento della popolazione intiera del comune o della sezione di comune a cui la scuola è destinata. Si tenga inoltre calcolo dell' aumento probabile per lo sviluppo della popolazione locale.

Oltre alla superficie di terreno necessaria per l'impianto dell'edificio scolastico, in rapporto alle sue esigenze, si aggiunga un'estensione di suolo, in ragione di 3 a 4 m. q. per allievo, pel cortile o giardino.

Art. 4.

L'edificio della scuola deve essere di *solida costruzione*, d' aspetto semplice ed elegante, tale da elevare l' animo e ingentilire il gusto della scolaresca.

I materiali di costruzione devono essere di ottima qualità fra quelli che localmente sono più facili ad aversi esclusi quelli di puro lusso o che si debbono trasportare con grave spesa, se non siano assolutamente richiesti per ragione di solidità o di salubrità dell'edificio.

L'edificio deve servire unicamente per la scuola. Solo nei comuni rurali può, per ragioni riconosciute di necessità economica, concedersi che comprenda anche l'alloggio pel maestro o per la maestra, o sale per uffici comunali; a queste ultime però non si estende il beneficio del prestito.

In ogni caso le entrate delle scuole non devono avere alcunchè di comune con quelle per le abitazioni degli insegnanti e delle sale comunali; e ingressi ben distinti devono dare adito così agli alloggi del maestro e della maestra, come alle scuole dei due sessi.

L'edificio deve essere di regola cantinato, col piano terreno sollevato di almeno m. 0,80 sulla superficie del suolo circostante. Dove le cantine non sono possibili, si provveda all' isolamento del piano terreno con opportuni vespai o spazi vuoti.

Si preferiscano negli edifici a più di un piano le divisioni di essi a volta o a doppio soffitto per ammorzare la trasmissione dei rumori.

Le classi siano situate preferibilmente al piano terreno od al primo piano e, salvo casi eccezionali nelle grandi città, non si aggiunga per le stesse classi altro piano.

Art. 5.

Gli edifici per *asili infantili* devono comprendere:

a) Un ampio atrio per spogliatoio, se non vi sia all'uopo un locale apposito;

b) Una stanza con lavatoi e possibilmente un bagno a pioggia;

c) Ampie classi per tre sezioni di scuole miste, unite o distinte secondo il numero dei bambini accolti nell'asilo;

d) Grande sala per ricreazione ed esercizi in comune, distinta, se è possibile dal refettorio;

e) Camera con uno o due piccoli letti per riposo di bambini indisposti;

f) Cortile e giardino;

g) Cucina;

h) Latrine.

Gli edifici per le scuole *elementari rurali* debbono comprendere:

a) Sala o corridoi di ingresso con spogliatoi e lavatoi;

b) Classi distinte secondo il sesso e secondo il grado di insegnamento;

c) Cortile coperto e scoperto;

d) Una palestra ginnastica comune;

e) Sempre che sia possibile, un campo o giardino per esercitazioni pratiche di agricoltura;

f) Alloggio per gli insegnanti, preferibilmente annesso, ma non facente corpo colla scuola;

g) Latrine.

Per le *Scuole elementari urbane*, dove il numero delle classi esige una direzione speciale, si aggiunga una stanza pel Direttore con sala di aspetto ed una stanza per gli insegnanti; inoltre, secondo l'importanza della scuola, si stabiliscano distinte sale per museo, lavori manuali e biblioteca, e possibilmente una gran sala per esami e riunioni; si destini un conveniente locale per il custode, esclusi gli alloggi per gli insegnanti.

Per i *Ginnasi, Licei, Scuole tecniche, Istituti tecnici e Scuole normali*, oltre il numero di classi necessarie, le sale per direzione, per riunione degli insegnanti e per gli esami, si devono assegnare ampi e adatti locali per musei, collezioni, laboratori scientifici, esercizi pratici, disegno, lavori manuali, ecc.

Per la disposizione dei locali per scuole e laboratori scientifici, per esercizi pratici e per disegno, devesi sempre richiedere il consiglio dei titolari delle singole cattedre, a cui debbono tali locali servire.

Nei *Convitti*, oltre ai locali necessari al servizio generale, come cucina, dispensa, refettorio, sale di ricevimento, bagni, guardaroba, infermeria, ecc., si deve procurare che, per il servizio speciale delle singole camerate di non più di 20 convittori, distinte secondo le età, si assegni un dormitorio, che abbia per ogni convittore un volume d'aria di almeno 25 m. c., una stanza per l'istitutore, una stanza di pulizia, una fontana, ed una latrina; e che ciascuna camerata sia indipendente dall'altra.

Inoltre si deve procurare che si assegnino a ciascuna camerata una sala di studio ed una sala di ricreazione, le quali possono essere annesse ai locali indicati prima, oppure possono essere separate dai medesimi; cosicchè nel primo caso ciascuna camerata formi una famiglia, che ha a disposizione un unico gruppo di stanze per il riposo, lo studio e la ricreazione; mentre nel secondo caso tutte assieme le camerate, pur mantenenendosi indipendenti l'una dall'altra nelle loro funzioni, abbiano a disposizione un gruppo di stanze per il riposo, un altro per lo studio, un terzo per la ricreazione.

Art. 6.

La *forma* unilineare dell'edificio si preferisca sempre in caso di possibile scelta; si eviti, quando si può, la disposizione a cortile chiuso.

Nell'edificio, per le classi si prescelga di regola l'*esposizione* sud o sud-est.

Verso nord si stabiliscano preferibilmente i corridoi, le sale di direzione e di riunione, le sale di disegno, la bibblioteca, i musei, le collezioni, le latrine e le scale. La palestra ginnastica è meglio sia separata dall'edificio scolastico.

Se l'edificio ha due *piani* soprastanti al piano terreno, nel piano superiore si pongano, salvo ragioni speciali in contrario, i musei, le sale di collezioni e quelle per gli esercizi, le scuole di lavoro manuale, di disegno ecc ; nei piani inferiori le classi.

Art. 7.

Il piano della *classe* deve essere rettangolare. Il tavolino dell'insegnante sia collocato presso ad una delle pareti minori.

Le classi degli asili infantili non debbono, in massima, contenere oltre 60 bambini.

Le classi delle scuole elementari non oltre 50 allievi.

Le classi delle scuole secondarie non oltre 40 allievi.

La superficie del pavimento della classe deve essere calcolata almeno in ragione di mq. 0,80 per allievo; negli asili infantili e di mq. 1 nelle altre scuole; non sia però, nel complesso, mai inferiore a 30 mq.

La cubatura sia calcolata fra 4 e 5 mc. per allievo in ogni caso, e l'altezza della classe non sia mai inferiore a m. 4,50.

La lunghezza della *classe* non ecceda 8 a 10 m.

Le pareti delle classi siano preferibilmente di colore grigio azzurognolo o bianco, e senza tappezzerie; e abbiano uno zoccolo di pietra od altro materiale suscettibile di lavatura, alto m. 1,50.

Il pavimento sia in legno, in cemento, in asfalto e simili, escluso qualsiasi materiale che dia facilmente polvere.

Art. 8.

Per ottenere più favorevole *illuminazione*, si assegni alle classi la esposizione di levante o mezzogiorno.

L'ampiezza delle finestre sia regolata in modo che, per gli edifici liberi d'ogni intorno, la somma delle superficie di esse equivalga circa ad un sesto della superficie del pavimento della classe; per quelli circondati da altri edifici, a circa un quarto.

L'altezza del parapetto delle finestre deve raggiungere almeno quella dei banchi della scuola, e la sommità delle medesime arrivare fino presso l'impostazione della vôlta della classe.

Come norma generale devesi procurare che da qualunque punto del piano superiore dei banchi della classe si possa tirare una visuale, che attraversando la corrispondente finestra laterale, si protenda direttamente verso il cielo.

Le finestre devono essere disposte in modo che gli allievi, seduti ai banchi, ricevano luce sufficiente dal lato sinistro, non mai di fronte nè di spalla.

Le imposte delle finestre siano divise preferibilmente in due parti, una inferiore da aprirsi in senso verticale, e una superiore in senso orizzontale, o altrimenti adatte a facile scambio di aria nella parte superiore.

Le tende, di colore preferibilmente grigiastro, devono stabilirsi in modo da potersi spiegare dal basso in alto, invece che, come di ordinario, dall'alto in basso.

Le classi pel disegno siano in massima rischiarate con abbondante luce dal nord.

Nelle classi in cui si ha da applicare una illuminazione artificiale, si devono stabilire le lampade in modo che distino almeno di m. 1,50 dalla testa degli allievi. Dove non si faccia uso della luce elettrica, si devono scegliere i becchi a olio, a petrolio o a gas, che brucino più completamente i materiali di illuminazione; e quando si adopera il gas luce, è da raccomandarsi la applicazione di tubi di scarico dei prodotti della combustione. In ogni caso la illuminazione deve essere, abbondante, e tale da rischiarare il più uniformemente possibile ogni punto della classe.

Art. 9.

La *ventilazione* nelle classi, durante la buona stagione, sia assicurata mediante opportuna applicazione di larghi sfiatatoi nella parete opposta a quelle in cui si trovano le finestre, con chiusura facile a regolarsi.

La porta della scuola, dell'ampiezza di almeno 1 m. e dell'altezza di almeno 2 m., sia posta in corrispondenza collo spazio che intercorre fra la prima fila dei banchi e il tavolino dell'insegnante, quando non vi sia un vestibolo speciale per la classe situato ad uno dei capi della medesima, dal quale si entri direttamente.

Durante la stagione fredda, la ventilazione si ottenga con adatti sistemi o apparecchi di *riscaldamento*; i quali devono sempre introdurre dal di fuori aria presa da luogo sano, e riscaldata ad una temperatura non superiore a 60° centigradi.

Il ricambio dell'aria con questo mezzo si calcoli in modo che quella ambiente della classe si rinnovi circa tre volte in un'ora.

Nelle classi, durante la stagione invernale, procurisi di mantenere la temperatura fra 14° e 16° centigrado.

Si escludano assolutamente le stufe e i caloriferi che abbiano il focolare a pareti metalliche.

L'introduzione dell'aria calda per mezzo di caloriferi deve farsi ad un'altezza superiore a 3 m. ed in modo che sia diretta verso il soffitto; le bocche di uscita dell'aria viziata, in tal caso devono essere stabilite presso il pavimento. Tra i mezzi per promuovere l'aspirazione dell'aria viziata, si preferiscano quelli con cui si trae partito

dalla forza dei venti; e, dove sia necessaria un'aspirazione più energica, si usino canne di tiraggio promosso dal calore.

Le aperture d'immissione di aria calda o di aspirazione di aria viziata debbono essere sempre difese in modo da non poter diventare deposito di sudiciume.

Art. 10.

La larghezza delle *porte* principali e delle *scale* dev'essere tenuta di circa 2 m., e così quella dei *corridoi*: quando questi devono servire pure per deposito delle vesti, siano larghi almeno m. 3,50.

In ogni caso devono le scale e i corridoi essere abbondantemente illuminati e ventilati, ricevendo luce ed aria direttamente

Le dimensioni degli scalini, a seconda dell'età media degli allievi, a cui la scuola ha da servire, devono variare fra m. 0,13 e 0,15 per l'altezza, e m. 0,30 a 0,35 per la larghezza.

Sarà sempre da preferirsi la disposizione di vani speciali pel deposito delle vesti, separati per classi, e aventi ciascuno una bocca di acqua per bevanda e per lavatoio.

Art. 11.

La *Palestra ginnastica* chiusa deve essere ampia al possibile, con un'altezza non inferiore a 6 m., e molto ricca di aria e di luce. Il rivestimento superiore del pavimento, a doppia impalcatura, deve essere di legno.

Nei luoghi dove occorra, la palestra deve potersi riscaldare.

La palestra scoperta deve avere il piano di terra battuta con abbondante strato di sabbia.

Art. 12.

Il *Cortile* abbia conveniente piantagione di alberi, e pendenze sufficienti per lo scolo delle acque meteoriche.

Art. 13.

Le *latrine* si pongano di regola a nord dell'edificio e con porta che si apra al di fuori. Dove la scuola ha un solo piano, si pongano le latrine preferibilmente nel cortile, con tettoia di accesso.

Dove è possibile, vi sia una latrina per ogni classe.

Se si ha abbondanza di acqua a disposizione, si stabiliscano con essa, alle bocche delle latrine, chiusure convenienti e apparecchi automatici per la lavatura delle canne di caduta.

Nelle scuole elementari rurali si preferisca il sistema delle fosse mobili, specie se corrette con materiali disodoranti, come terra, torba polverulenta o simili.

Nelle scuole dei comuni usi a sistemi speciali di fognatura, si segua il rispettivo sistema con tutte le disposizioni più efficaci ad impedire infiltrazioni di liquidi nelle pareti e nel sottosuolo, come pure il passaggio dei gaz delle fogne nelle stanze dell'edificio.

Il locale della latrina deve avere almeno le dimensioni di m. 1,50 per 1 m. ed il sedile l'altezza di m. 0,20 a 0,40.

Si escluda assolutamente il sistema cosiddetto alla turca.

Norme per la scelta dei banchi delle classi (*).

I banchi per le classi debbono servire per non più di due allievi, sia per gli asili infantili, sia per le scuole elementari. Nelle scuole secondarie e tecniche possono essere adatti ad un numero maggiore di allievi, secondo il bisogno, in massima però, a non più di tre.

Le dimensioni dei banchi devono stare in rapporto colla statura e col sesso degli allievi, secondo le seguenti indicazioni:

(*) Benchè alla provvista degli arredamenti scolastici il Ministero contribuisca coi *sussidi* e non col *prestito*, e la legge, a cui il presente *Regolamento* si riferisce, non sia perciò in questione; tuttavia a compimento delle *Istruzioni*, si aggiungono queste *Norme*, perchè si comprenda quanto sia utile e doveroso conformarvisi da chi, o col sussidio del Ministero o senza, provvede i banchi per qualunque specie di scuole.

Dimensioni medie dei banchi per scuola, in rapporto colla statura e col sesso degli allievi

Scuole ed età alle quali possono adattarsi i diversi tipi di banchi	N. d'ordine	Statura degli allievi	Altezza del sedile (a)		Distanza fra sedile e scrittoio (b)		Larghezza dello scrittoio (c)	Larghezza dello scrittoio per allievo (d)	Profondità del sedile (e)	Altezza dello schienale (f)
			maschi	femm.	maschi	femm.				
		m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.
	1	0,80 a 0,90	0,24	0,24	0,12	0,12	0,30	0,50	0,18	0,20
Asili infantili (da 3 a 6 anni)	2	0,90 » 1,00	0,27	0,27	0,14	0,14	0,30	0,50	0,18	0,20
	3	1,00 » 1,10	0,30	0,30	0,16	0,16	0,35	0,50	0,20	0,20
Scuole elementari (da 6 a 14 anni)	4	1,10 » 1,25	0,32	0,30	0,18	0,20	0,35	0,60	0,24	0,30
	5	1,25 » 1,40	0,36	0,34	0,20	0,22	0,40	0,60	0,27	0,30
Scuole secondarie (da 10 a 20 anni)	6	1,40 » 1,55	0,40	0,37	0,22	0,24	0,40	0,60	0,30	0,35
	7	1,55 » 1,70	0,45	0,40	0,24	0,26	0,50	0,60	0,35	0,35

Lo scrittoio deve essere distinto in una parte orizzontale per deporvi il calamaio e gli oggetti da scrivere ed una inclinata verso l'allievo, nel rapporto di 1:6.

L'angolo d'inclinazione di questa parte dello scrittoio sia di circa 15°.

Il margine interno dello scrittoio deve corrispondere in linea verticale col margine corrispondente del sedile.

L'altezza del margine interno dello scrittoio risulta dalla somma dei numeri corrispondenti delle colonne (a) e (b).

Il sedile sia piano o leggermente concavo in senso antero-posteriore.

Il pedale sia largo almeno 20 c.m. e preferibilmente mobile per adattarlo alle diverse altezze delle gambe.

Lo schienale sia verticale o leggermente inclinato indietro.

Il palchetto dei libri sia aperto anche esteriormente, in modo che possa il maestro esercitare intiera vigilanza sull'allievo.

I banchi siano solidamente costruiti e ben piantati sul pavimento, perchè non oscillino.

Ogni classe, sia infantile o primaria o secondaria, deve avere due tipi almeno di banchi di diversa dimensione per poterli adattare alle varie stature degli allievi, misurate almeno in principio di ogni corso scolastico.

Visto: d'ordine di S. M.
Il Ministro della Pubblica Istruzione
P. Boselli.

Il Numero **5810** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto N. 4809 del 14 luglio 1887;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro delle Finanze;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 86 del regolamento per la esecuzione della legge sulla privativa dei sali e tabacchi, approvato col precitato R. decreto, è modificato come appresso.

Art. 86.

Salvo casi speciali nei quali sarà provveduto con decreto Reale sovra deliberazione del Consiglio dei Ministri, i magazzini di vendita che si rendono vacanti sono o posti a concorso fra i titolari dei magazzini, o convertiti in spaccio all'ingrosso.

Potranno essere conferiti anche per trasferimento a magazzinieri di vendita per ragioni di servizio o per misure disciplinari, conchè non sia migliorata la loro posizione d'impiego.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1888.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **MMMCXLI** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto che con R. decreto del 18 febbraio 1875, N. 2388, fu provveduto alla istituzione di un Collegio Convitto in Assisi per la educazione ed istruzione dei figli degli insegnanti in genere e particolarmente degli insegnanti elementari;

Veduto che da molti anni si rivolgono istanze e voti al Governo, perchè un provvedimento uguale sia adottato per le figlie e specialmente per le orfane degli insegnanti elementari;

Veduto che gl'insegnanti stessi per conseguire tal fine, oltre che per rendere più larga l'azione benefica del Collegio di Assisi, hanno in gran numero dichiarato di assoggettarsi ad un contributo annuale;

Veduto che mercè l'opera di un Comitato di Signore costituitosi in Roma si è già raccolta una notevole somma per promuovere l'anzidetta istituzione, e che per mezzo suo e di altri comitati costituitisi o da costituirsi in altre città del Regno vi è fondata speranza che altre somme potranno essere raccolte per lo stesso scopo;

Veduto che la Società di fraterna beneficenza fra gli insegnanti elementari d'Italia diretta dal cav. Carlo Pozzi in Torino ha con spontanea operosità raccolta e messa a disposizione del nuovo ente una somma assai cospicua;

Veduta l'opera efficacissima ed incessante data allo stesso scopo dall'onorevole deputato Ruggero Bonghi, il quale si rese già benemerito verso la classe degli insegnanti elementari, allorchè, essendo Ministro della pubblica istruzione, provvide alla istituzione del Collegio pei figli maschi in Assisi;

Veduto che il municipio di Anagni, mosso da provvido zelo a favore di tale istituzione ha, con deliberazione consigliare del dì 2 agosto, ceduto al Ministero dell'istruzione per il futuro collegio, se questo avrà sede in Anagni, la proprietà del fabbricato, che gli appartiene, già posseduto dall'ordine monastico di San Domenico, e conosciuto sotto il titolo di S. Giacomo;

Veduto che il benemerito uomo, cav. Vincenzo Gimiuiani, il quale presentemente è a capo del Municipio di Anagni, oltre ad avere con lodevole iniziativa preso parte alla citata deliberazione del Consiglio, cui presiede, ha con esemplare generosità fatto donazione al predetto futuro Collegio, con la stessa condizione della sede in Anagni, del cospicuo fondo di lire cinquantamila;

Ritenuto che dopo la istituzione del Collegio di Assisi, gli stessi motivi che prevalsero a favore di questo, consigliano ora al Governo non solo di far buon viso alle offerte innanzi ricordate, ma di aggiungervi il proprio concorso, trattandosi di un'opera altamente civile, utile nel rispetto educativo, e che dà modo al Governo stesso di porgere ad una classe così benemerita un sincero, gradito attestato di benevolenza;

Veduto che a tale intendimento fu ispirato il Nostro decreto del 5 settembre 1888 col quale fu stabilito che nel bilancio della Pubblica Istruzione per l'esercizio corrente al capitolo 45 e quindi di anno in anno ai capitoli corrispondenti fossero vincolate lire 40,000 a beneficio dell'Ente da istituirsi; delle quali lire 40,000 due terze parti debbono servire per mantenimento di posti gratuiti ed il rimanente per altre spese necessarie;

Considerando che nei rapporti dell'igiene e dell'economia la località di Anagni merita di essere prescelta per una istituzione così fatta;

Veduta la legge del 5 giugno 1850, N. 1037;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Un Istituto per la educazione e per l'istruzione gratuita di fanciulle orfane di maestri elementari, intitolato *Regina Margherita*, è fondato in Anagni.

Art. 2.

Esso è eretto in Ente morale.

Art. 3.

Avrà sede nel fabbricato, già appartenente ai frati Do-

menicani, di cui il municipio di Anagni, che n'è ora proprietario, gli ha fatto cessione, e che il Collegio stesso è pertanto autorizzato ad accettare.

Art. 4.

Il Collegio è pure autorizzato ad accettare l'offerta di lire cinquantamila dal cav. Vincenzo Gim niani.

Art. 5.

Provvedono al mantenimento del Collegio-Convitto un assegno annuale di L. 40,000 stanziato nel bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione, gli assegni che saranno eventualmente stanziati nel bilancio del comune di Anagni, di altri comuni o delle provincie del Regno, la rendita del capitale Giminiani e gli altri cespiti provenienti da oblazioni di singoli benefattori o da raccolte già fatte o da farsi per cura dei Comitati a tale uopo costituiti.

Art. 6.

Il governo e l'amministrazione dell'Istituto sono commessi ad una Giunta di nove membri. Sono chiamati a comporla un presidente e due delegati di nomina governativa, due delegati del municipio di Anagni, due del Comitato delle signore costituitosi in Roma, uno delle maestre elementari ed uno dei Consigli delle varie provincie del Regno.

Per quest'ultimo, come per il delegato delle maestre, si procederà per turno tra le diverse provincie, a cominciare da quella di Roma. La designazione successiva delle altre provincie sarà fatta dalla Giunta.

Art. 7.

Dei tre delegati governativi uno è sino da ora nominato nella persona dell'onorevole deputato comm. Ruggero Bonghi, il quale avrà ufficio a vita; e così, dei due delegati del municipio di Anagni, uno deve essere, sua vita durante, il cav. Vincenzo Giminiani.

Art. 8.

Il presidente resterà in ufficio dieci anni e gli altri membri tre anni.

Art. 9.

La organizzazione ed il numero delle signore componenti il Comitato di Roma saranno determinati con decreto ministeriale.

Così esse, come le maestre, per la scelta dei loro delegati procederanno a votazione per mezzo di schede, le quali saranno dalle prime inviate al presidente della Giunta, e dalle seconde al Consiglio scolastico delle rispettive provincie.

Il risultato di queste elezioni dovrà esser notificato al Ministero della Pubblica Istruzione.

Art. 10.

La Giunta così costituita provvederà sia a regolare il modo delle proprie funzioni, come a tutto ciò che concerne l'ordinamento amministrativo, educativo e didattico dell'Istituto.

Art. 11.

Questo sarà soggetto alla ispezione ed alla vigilanza del Ministero dell'Istruzione, senza la cui approvazione nessuna delle disposizioni della Giunta, che si riferisca all'indirizzo educativo ed alla costituzione e funzione delle Scuole, potrà essere eseguita.

Art. 12.

Il Ministro della Pubblica Istruzione disporrà nel Convitto di tanti posti gratuiti, quanti corrisponderanno, tenuto conto dell'ammontare della retta, a due terze parti dell'assegno governativo.

Art. 13.

Dei posti gratuiti, che debbono essere istituiti nel Convitto, quattro saranno conferiti su proposta del municipio di Anagni ed uno su proposta del cav. Vincenzo Giminiani e successivamente da chi ne rappresenterà la famiglia.

Art. 14.

La direttrice dell'Istituto sarà nominata con decreto Reale. Le altre persone componenti la famiglia educativa ed insegnante saranno nominate con decreto ministeriale su proposta della Giunta.

Art. 15.

Uno speciale regolamento compilato dalla Giunta ed approvato dal Ministro della Pubblica Istruzione, conterrà le norme, che non sono indicate nel presente decreto, pel regolare e ordinato andamento del Convitto e delle Scuole.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 31 ottobre 1888.

UMBERTO.

BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
Interim DEL TESORO

Visto il decreto reale 8 novembre 1888, N. 5807 (Serie 3ª), e la tabella annessavi;

Sulla proposta del Direttore generale del Tesoro;

Determina:

Art 1.

A cominciare dal 1° gennaio 1889 sul montare degli altri assegni con detta tabella stabiliti a favore delle Tesorerie del Regno per sopperire a tutte le spese di cui all'art. 4 del R. decreto 4 aprile 1880, N. 5399 (Serie 3ª), saranno prelevate le somme indicate nel relativo elenco come minimo da erogarsi negli stipendi al netto della ritenuta per tassa di ricchezza mobile, al personale privato dei Tesorieri cioè ai sostituti, ai cassieri, ai commessi ed agli inservienti.

Art. 2.

Il minimo indicato nell'articolo precedente sarà ripartito fra il personale di ogni Tesoreria secondo le disposizioni che verranno date dal Direttore generale del Tesoro e verrà corrisposto dai Tesorieri provinciali col controllo delle Intendenze e dal Tesoriere centrale col controllo della Direzione generale del Tesoro.

Art. 3.

Colla parte libera dell'assegno i Tesorieri dovranno sostenere la spesa della tassa di ricchezza mobile gravante gli stipendi del loro personale privato, non che i compensi straordinari al medesimo e tutte altre spese previste nell'art. 4, N. 2, 3 e 4 del R. decreto 4 aprile 1880, N. 5399.

Se qualche impiegato di un Tesoriere fruisce attualmente di uno stipendio maggiore di quello che sarà fissato dal Ministero, il Tesoriere dovrà corrispondergli la differenza colla parte libera d'assegno fino a che ciò sarà necessario perchè l'interessato non senta danno da questa innovazione.

Art. 4.

In caso di vacanza temporanea nel personale alla dipendenza dei Tesorieri l'economia da ciò derivante andrà a beneficio dell'Erario.

Al verificarsi di cambio di un individuo con altro cui fosse assegnato un emolumento inferiore a quello di cui era provvisto il cessante, oppure al verificarsi di soppressione di posti la economia andrà

pure a favore dell'erario. Ma potrà anche devolversi in tutto od in parte a favore di altri individui della stessa Tesoreria mediante ordini del Direttore generale del Tesoro.

Art. 5.

Il Direttore generale del Tesoro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà sottoposto al visto della Corte dei conti.

Roma, addì 8 novembre 1888.

Il Ministro: A. MAGLIANI.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Roma, addì 27 novembre 1888.

Ai Regi Provveditori agli studi del Regno.

Ho disposto che i giovani che negli esami di licenza ginnasiale fallirono in una sola materia, che non sia l'italiano o il latino, possano iscriversi come alunni alla prima classe del Liceo, facendo a loro obbligo di fornirsi della licenza suddetta dentro l'anno scolastico 1888-89, e prima di essere ammessi alla seconda classe.

Questa concessione è estesa anche alle provincie continentali dell'Italia meridionale, restando fermo quanto si è già disposto con la circolare telegrafica del 18 novembre corrente, in ordine alla prova fallita di francese.

V. S. comunichi la presente agli interessati, ai Presidi dei Licei e ai Direttori dei Ginnasi di codesta provincia per la pronta esecuzione.

Il Ministro: P. BOSELLI.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il 27 corrente, in S. Ferdinando, provincia di Reggio Calabria, è stato aperto un Ufficio telegrafico governativo al servizio pubblico, con orario limitato di giorno.

Roma, 28 novembre 1888.

CONCORSI

MINISTERO di Agricoltura, Industria e Commercio

Avviso di concorso a 1 posto di vice-segretario di 3ª classe.

È aperto il concorso a 1 posto di vice-segretario di 3ª classe (con lo stipendio di lire 1500) nel Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Il concorso è per esami.

Gli esami comprendono queste materie:

lettere italiane;
storia e geografia;
lingua francese;
lingua inglese o tedesca
agraria;
zoologia;
botanica;
chimica agraria.

Le norme e i programmi degli esami saranno inviati dietro richiesta.

I concorrenti devono far pervenire le loro domande (in carta bollata da 1 lira) a questo Ministero (Divisione Affari generali e Personale) non più tardi del 31 dicembre 1888, corredandole dei documenti indicati qui appresso:

1° Atto di nascita dal quale risulti che il concorrente, alla data del 31 dicembre 1888, avrà compiuto il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentesimo;

2° Certificato di cittadinanza italiana;

3° Certificato di avere adempiuto, a seconda dell'età, quanto prescrive la legge sulla leva militare;

4° Certificato di buona condotta, di data non anteriore al 1° dicembre 1888, rilasciato dal sindaco del comune di attuale domicilio;

5° Certificato d'immunità penale, di data non anteriore al 1° dicembre 1888, rilasciato dal Tribunale del circondario d'origine;

6° Certificato d'aver compiuto, con approvazione, un regolare corso di studi in una Università o in una Scuola o Istituto superiore, governativi o riconosciuti dal Governo (Scuole superiori di agricoltura, Scuole superiori di medicina veterinaria, Facoltà universitarie di scienze matematiche, fisiche e naturali, ecc.)

Ogni concorrente, nella domanda d'ammissione al concorso, deve dichiarare su quale lingua straniera (*inglese* o *tedesca*), oltre la francese, intende di dare gli esami.

Gli esami si daranno in Roma, nel Ministero di agricoltura, industria e commercio, ed incominceranno alle ore 9 antimeridiane del dì 16 gennaio 1889.

Roma, 19 novembre 1888.

Il Direttore-capo della 1ª Divisione
G. FADIGA.

3

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Avviso di concorso.

Colle norme prescritte dal Regio decreto 26 gennaio 1882, N. 629, modificato coi Regi decreti 11 agosto 1884, N. 2621, 8 maggio 1887, N. 4487 e 20 maggio 1888, è aperto il concorso per professore ordinario alla cattedra di Diritto romano nella R. Università di Bologna.

Le domande, su carta bollata da lire 1,20 ed i titoli, indicati in apposito elenco, dovranno esser presentati al Ministero della pubblica istruzione non più tardi del 20 marzo 1889.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi i lavori manoscritti.

Le pubblicazioni dovranno essere presentate in cinque esemplari per poterne fare la distribuzione contemporanea ai componenti la Commissione esaminatrice.

Roma, 17 novembre 1888.

Il Direttore capo della Divisione dell'istruzione superiore
G. FERRANDO.

3

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di concorso.

Colle norme prescritte dal R. decreto 26 gennaio 1882, N. 629, modificato coi RR. decreti 11 agosto 1884, N. 2621, 8 maggio 1887, N. 4487, e 20 maggio 1888, N. 5427 (Serie 3ª), è aperto il concorso per professore ordinario alla Cattedra di Diritto civile vacante nella R. Università di Napoli.

Le domande su carta bollata da lire 1,20 ed i titoli, indicati in apposito elenco, dovranno essere presentati al Ministero della pubblica istruzione non più tardi del 20 marzo 1889.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Le pubblicazioni dovranno essere presentate in cinque esemplari per poterne fare la distribuzione contemporanea ai componenti la Commissione esaminatrice.

Roma, 17 novembre 1888.

Il Direttore Capo della Divisione per l'Istruzione Superiore
G. FERRANDO.

3

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Avviso di concorso.

Colle norme prescritte dal R. decreto 26 gennaio 1882, N. 629, modificato coi Reali decreti 11 agosto 1884, N. 2629, 8 maggio 1887, N. 4487 e 20 maggio 1888, N. 5427, è aperto il concorso per la nomina di professore ordinario alla cattedra di ostetricia e clinica ostetrica vacante nella R. università di Padova.

Le domande su carta bollata da lire 1,20, ed i titoli indicati in apposito elenco, dovranno esser presentati al Ministero della pubblica istruzione non più tardi del 28 marzo 1889.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi i lavori manoscritti.

Le pubblicazioni dovranno essere presentate in cinque esemplari per poterne fare la distribuzione contemporanea ai componenti la Commissione esaminatrice.

Roma, 24 novembre 1888.

Il Direttore Capo della Divisione
per l'Istruzione superiore
G. Ferrando.

2

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Avviso di concorso.

Colle norme prescritte dal R. decreto 26 gennaio 1882, N. 629, modificato coi Reali decreti 11 agosto 1884, N. 2629, 8 maggio 1887, N. 4487 e 20 maggio 1888, N. 5427, è aperto il concorso per la nomina di professore ordinario alla cattedra di Diritto civile vacante nella R. università di Genova.

Le domande su carta bollata da lire 1,20 ed i titoli indicati in apposito elenco, dovranno esser presentati al Ministero della pubblica istruzione non più tardi del 28 marzo 1889.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi lavori manoscritti.

Le pubblicazioni dovranno essere presentate in cinque esemplari per poterne fare la distribuzione contemporanea ai componenti la Commissione esaminatrice.

Roma, 24 novembre 1888.

Il Direttore Capo della Divisione
per l'Istruzione superiore
G. Ferrando.

2

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì 29 Novembre 1888

Presidenza del Presidente Farini.

La seduta è aperta alle ore 2,10.

CENCELLI, segretario, legge il verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Modificazioni alla legge comunale e provinciale 20 marzo 1865 » (N. 131).

PRESIDENTE rammenta essersi ieri approvato l'art. 11. Apre ora la discussione sull'art. 12 seguente:

Art. 12.

Le liste elettorali amministrative devono compilarsi e pubblicarsi secondo le norme stabilite dagli articoli 15 a 30, 33, 34 e 35 della legge elettorale politica del 24 settembre 1882, N. 999 modificati però come segue:

1° l'avviso di cui parla l'art. 16 si deve pubblicare il 1° gennaio con invito a presentare le domande entro il 15 gennaio;

2° il termine accordato alla Giunta per la formazione delle liste scade il 31 gennaio;

3° tutte le operazioni successive sono anticipate di un mese;

4° alla prima parte dell'art. 21 è sostituito quanto segue:

La Giunta deve inscrivere nelle liste d'ufficio coloro pei quali le risulti da documenti che hanno i requisiti necessari per essere elettori. Deve cancellarne i morti, coloro che perdettero le qualità richieste per l'esercizio del diritto elettorale, coloro che riconosce essere stati indebitamente inscritti, quantunque la loro iscrizione non sia stata impugnata, e quelli infine che rinunciarono al domicilio civile nel comune;

5° la definitiva approvazione della lista, di cui all'art. 35, sarà decretata non più tardi del 15 maggio, e la pubblicazione sarà fatta non più tardi del 31 maggio.

VILLARI svolge il seguente emendamento:

Al N. 4, dopo le parole: « i requisiti necessari per essere elettori », si aggiunga: « Il regolamento determinerà in qual modo l'elettore « debba fornire la prova del sapere leggere e scrivere ».

Sostiene che lo scrivere semplicemente un nome non può essere prova del saper leggere e scrivere nel senso inteso dalla legge.

Dice che il relatore non ha risposto alle osservazioni da lui fatte a questo proposito. Comprende la difficoltà di risolvere su due piedi la questione.

Perciò propone di rimettersene al regolamento.

Gli ha sempre fatto penosissima impressione il vedere scuole nelle quali coi numeri del lotto si insegna a scrivere un nome ed a diventare elettori.

FINALI, relatore, comunica che la Commissione non si trovò unanime circa la proposta concreta da fare per l'applicazione del concetto svolto e propugnato dall'onor. Villari.

Essa però crede inaccettabile l'emendamento Villari, perchè pare che con esso si voglia imporre all'elettore l'obbligo di *fornire* la prova diretta di saper leggere e scrivere, e poi perchè la proposta Villari dice *il modo*, mentre i modi di questa prova possono essere molti.

La maggioranza della Commissione se ne rimette al Senato, proponendo tuttavia che, lasciandosi al regolamento di disciplinare la questione, invece della formula Villari si adotti quest'altra:

« Con regolamento da approvarsi con decreto regio verranno stabilite le norme secondo le quali l'elettore deve provare di saper leggere e scrivere ».

VILLARI accetta la redazione proposta dalla Commissione.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, dichiara che la formola di emendamento proposto dalla maggioranza della Commissione fu concordata col ministro, quindi non può che accettarla.

CAVALLINI, CAMBRAY-DIGNY e CORTE si pronunziano contro l'aggiunta proposta dalla Commissione.

PRESIDENTE pone ai voti l'aggiunta proposta dalla Commissione, la quale, dopo prova e controprova, è approvata.

Gli articoli 13 e 14 sono approvati senza discussione.

Art. 15.

L'elezione pel rinnovamento parziale o totale del Consiglio, in qualunque periodo dell'anno segua, si fa unicamente dagli elettori inscritti nelle liste definitivamente approvate nell'anno precedente.

Sino alla revisione dell'anno successivo, e salvo quanto è disposto nell'art. 40 della legge elettorale politica del 24 settembre 1882, non po sono farsi alle liste altre variazioni all'infuori di quelle cagionate da morte di elettori, comprovata da documento autentico, ovvero dalla perdita o sospensione dello elettorato risultante da sentenza passata in giudicato.

Spetterà inoltre alla Giunta comunale di introdurre nell'elenco di cui all'art. 8 le variazioni necessarie, così per cancellare il nome di coloro

che più non si trovano nelle condizioni indicate in tale articolo, come per iscriverne altri che nell'intervallo siano caduti sotto le disposizioni dell'articolo stesso.

Tali variazioni sono fatte a cura della Giunta comunale, e debbono essere approvate dalla Giunta amministrativa almeno 15 giorni prima delle elezioni di cui al presente articolo.

COLOCCI propone che al primo alinea di questo articolo si sostituisca l'alinea corrispondente dell'originario progetto ministeriale, nei termini seguenti:

« L'elezione pel rinnovamento parziale o totale del Consiglio, in qualunque periodo dell'anno segua, si fa unicamente dagli elettori inscritti nelle liste definitivamente approvate ».

Sostiene e dimostra che il modo in cui la Commissione ha modificato il primo alinea dell'art. 15 ministeriale deve essere stato determinato da una di quelle tante paure che prevalgono in questo momento in Italia e che non hanno nessuna ragione di essere.

MAJORANA, a nome della maggioranza della Commissione, dice che nella Commissione medesima l'emendamento del senatore Colocci formò oggetto di seria discussione e che si terminò col conchiudere di accettarlo.

FARALDO, essendo stato lui che in una precedente tornata ha parlato di « clericali », rileva una osservazione fatta dal preopinante sopra questa parola.

INGHILLERI, commissario regio, fa notare parecchi inconvenienti che potrebbero derivare dall'adottare la formola proposta dalla Commissione in sostituzione del 1° alinea dell'articolo del testo ministeriale.

Conchiude a favore dell'approvazione dell'emendamento Colocci per il ripristinamento del testo ministeriale.

ZOPPI fa adesione alle spiegazioni del commissario regio circa le ragioni dell'indole amministrativa e politica che debbono far preferire il testo ministeriale.

Solo desidera dal presidente del Consiglio la dichiarazione che i commissari straordinari non hanno facoltà di rivedere le liste.

FINALI, relatore, conferma la dichiarazione già fatta dall'onor. Majorana che la maggioranza della Commissione accetta l'emendamento Colocci. Riferendosi a parole dette da questi, e come amico personale del compianto conte Di Robilant, assicura che questi fu compreso di molto dolore per la interpretazione che venne data ad una frase sfuggitagli di bocca nella improvvisazione, che, cioè, in politica non vi debbono essere nè principii, nè sentimenti; colla qual frase egli aveva voluto unicamente dire che nella pratica della politica qualche volta avviene che i principii ed i sentimenti debbano essere sacrificati agli interessi. (Bene!)

COLOCCI si associa al preopinante ed a tutto il Senato per rendere omaggio alla memoria del conte Di Robilant. Però crede non potersi negare che la frase accennata ha prodotto universalmente cattiva impressione. Soggiunge che per *clericali* non ha inteso di accennare i cittadini vestiti da prete; ma coloro, senza distinzione, che seguono una bandiera contraria alla patria.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, si associa pienamente a quanto ha detto il commissario regio e crede che il rimandare di un anno la compilazione delle liste equivarrebbe a privare per un anno moltissimi elettori del loro diritto.

ZOPPI prega di nuovo il ministro di voler dichiarare che il commissario straordinario non ha diritto di rivedere le liste.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, dichiara che, anche secondo la legge vigente, il commissario straordinario ha la facoltà di esercitare le attribuzioni della Giunta comunale e non ha facoltà alcuna di rivedere le liste elettorali.

ZOPPI ringrazia il ministro di questa dichiarazione e ne prende atto.

PRESIDENTE, poichè la Commissione ha ritirato il suo emendamento, pone ai voti l'art. 15 nel testo proposto dal Governo.

L'articolo è approvato.

PRESIDENTE legge l'art. 16 del tenore seguente:

Art. 16.

Almeno tre giorni prima di quello fissato per le elezioni, gli elettori ricevono dal sindaco un certificato comprovante la loro iscrizione sulla lista, in base alla quale si procede alle elezioni.

Anche negli ultimi tre giorni che precedono quello fissato per le elezioni, gli elettori possono richiedere il certificato d'iscrizione che non avessero prima ricevuto.

L'ufficio comunale deve restare aperto negli otto giorni precedenti all'elezione almeno ore cinque per giorno sotto la responsabilità del segretario, che in caso di contravvenzione sarà punito con la multa da L. 50 a L. 500.

SCALINI svolge il seguente emendamento all'ultimo comma all'articolo 16:

« L'ufficio comunale deve restare aperto almeno ore cinque per giorno nei due giorni precedenti all'elezione nei comuni nei quali la popolazione non sorpassa i 3000 abitanti, ed otto giorni negli altri, sotto la responsabilità del segretario, ecc. », come all'articolo.

FINALI, relatore, dice che la Commissione, ad unanimità, respinge l'emendamento del senatore Scalini, perchè non vi è ragione di stabilire norme diverse per i comuni di popolazione superiore al 3000 abitanti da quelle fissate per i comuni la cui popolazione sia inferiore a tale cifra.

INGHILLERI, commissario regio, per le ragioni svolte dal relatore della Commissione si associa alla medesima nel pregare il Senato di non accogliere l'emendamento del senatore Scalini.

SCALINI insiste nel suo emendamento, specialmente perchè crede che l'uniformità di certe norme come questa offenda la difformità delle condizioni in cui si trovano i piccoli comuni di fronte ai grandi.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento Scalini che viene respinto.

Pone quindi ai voti l'art. 16 che viene approvato.

L'art. 17 suona così:

Art. 17.

Le elezioni si fanno dopo la sessione di primavera, ma non più tardi del mese di luglio

GUARINI chiede alla Commissione perchè non siasi stabilito che l'elezione si faccia in giorno festivo.

FINALI (relatore) dice che nella relazione già si è occupato di questa modalità, ma perchè la legge attuale nulla prescrive in proposito non parve fosse il caso di inserire una nuova disposizione al riguardo.

Osserva che in taluni comuni la consuetudine è di procedere alle elezioni in giorno non festivo. La generalità dei comuni ha per consuetudine di procedervi in giorno festivo, e giova sperare che si continuerà in questa lodevole consuetudine anche per l'avvenire senza che la legge porti speciali disposizioni in proposito.

PRESIDENTE pone ai voti dell'art. 17 che viene approvato.

Procedesi all'esame dell'art. 18.

Art. 18.

Gli elettori di un Comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere.

Tuttavia la Giunta provinciale amministrativa nei comuni divisi in frazioni sulla domanda del Consiglio Comunale, o della maggioranza degli elettori d'una frazione, sentito il Consiglio stesso, potrà ripartire il numero dei consiglieri tra le diverse frazioni in ragione della popolazione, e determinare la circoscrizione di ciascuna di esse.

La decisione della Giunta provinciale amministrativa sarà pubblicata.

In questo caso, si procederà all'elezione dei consiglieri delle frazioni rispettivamente dagli elettori delle medesime a scrutinio separato.

CAVALLINI propone e svolge il seguente emendamento:

1. Alle parole « a determinare », sostituire: « determinando ».

2. Alla fine dell'ultimo comma aggiungere: « e la votazione avrà luogo « nella stessa frazione tuttavolta che il numero degli elettori sia superiore ai cinquanta. »

SACCHI chiede alla Commissione uno schiarimento. Desidera sapere perchè modificando il testo ministeriale, all'alinea secondo, siasi sostituito alla parola *deve* la parola *potrà*. Crede che sarebbe opportuno togliere in questo caso la formola semplicemente facoltativa per sostituirvi quella tassativa proposta dal ministro.

ZOPPI parla della strana frazionatissima circoscrizione della provincia di Alessandria. Crede che debba alla Giunta provinciale lasciarsi facoltà di fissare secondo i casi il riparto dei consiglieri fra le diverse frazioni, non in proporzione della popolazione, come è detto nell'articolo, ma in proporzione del numero degli elettori.

SONNINO, sebbene la tiepidezza con cui la Commissione sostiene oggi i suoi emendamenti non lo incoraggi, egli sostiene la modificazione di quest'art. 18 da lui proposta, chiedendo inoltre l'aumento da cinquanta a cento del numero degli elettori necessario perchè una frazione abbia diritto alla costituzione di una separata sezione elettorale.

SACCHI insiste per sapere il motivo che indusse la Commissione a sostituire il *potrà* al *dovrà*.

FINALI, relatore, risponde al senatore Sacchi che nella relazione a pag. 20 dalla Commissione furono dette le ragioni per cui si propone che venga ripristinata la facoltà di ripartire il numero dei consiglieri tra le diverse frazioni, sostituendo la parola *potrà* a quella *deve* che trovavasi inserita nel testo governativo.

In ordine agli altri emendamenti, poichè sono così vari fra loro, la Commissione chiede di poterli esaminare e di riferire domani al Senato il risultato del suo esame.

PRESIDENTE chiede se il Senato consente al rinvio degli emendamenti.

(Il Senato consente).

Art. 19.

Il prefetto, d'accordo col primo presidente della Corte d'appello, fissa il giorno delle elezioni in ciascun comune e lo partecipa alla Giunta municipale, la quale, con un manifesto pubblicato 15 giorni prima, ne dà avviso agli elettori, indicando il giorno, l'ora ed i luoghi della riunione.

SONNINO propone che alla parola « ora » si sostituisca : « Le operazioni elettorali dovranno incominciare alle ore 8 ».

FERRARIS, sebbene non abbia alcuna speranza di vederla approvata, fa proposta che si tolga l'intervento della magistratura nelle operazioni elettorali.

MIRAGLIA crede di dover parlare su questo argomento in considerazione della posizione sociale che egli occupa.

Crede che nel caso concreto non si tratti di confondere le attribuzioni del potere giudiziario con quelle del potere amministrativo.

Spiega come trattisi unicamente di dare, mercè l'intervento della magistratura, una garanzia della sincerità del voto.

Crede che debbasi estendere la facoltà del presidente della Corte d'appello a delegare l'incarico di presiedere gli uffici elettorali ai vice pretori mandamentali e comunali e ai conciliatori e vice conciliatori.

ERRANTE crede che i due articoli 19 e 20 debbansi discutere cumulativamente per conseguenza nel testo proposto dalla Commissione.

INGHILLERI, commissario regio, accenna ai fatti dolorosi succeduti in alcune grandi città, che dimostrarono la necessità di circondare le operazioni elettorali delle maggiori guarentigie. Dimostra quanta importanza abbia anche la fissazione del giorno dell'elezione per il risultato dell'elezione stessa. Dice che nessuna guarentigia potrebbe essere maggiore di quella di deferire, come fa il progetto, la fissazione di questo giorno al prefetto d'accordo col presidente della Corte d'appello; conchiude col dire che tanta è più vera e reale la libertà comunale quanto è più circondata da solide garanzie.

FERRARIS sostiene che la libertà dei comuni deve comprendere quella di fissare i giorni e le ore delle elezioni. Non gli risulta che la legge comunale e provinciale vigente abbia dato luogo a tutti i raggiri e le frodi accennate dall'onorevole commissario regio.

Sarebbe desiderabile che potesse trovarsi una forma da escludere tutte le frodi. Ma non sarà certo per l'intervento di un magistrato che lo scopo si raggiunga. Bisogna pure riporre qualche fede negli elettori.

Non vede quale interesse possa avere il Governo a stabilire, come si fa nell'art. 19, che il prefetto intervenga a fissare il giorno delle elezioni.

A suo avviso l'art. 19, l'art. 20 e tutti quelli che si rannodano alla novità che con essi si vuole introdurre, dovrebbero essere respinti siccome quelli che implicano, non un aumento od una garanzia di libertà, ma una limitazione di libertà.

DI SAMBUY, senza entrare nella questione giuridica sollevata dal senatore Ferraris, dice non gli pare che l'art. 19 costituisca una menomazione di libertà di fronte all'art. 46 della legge vigente, perchè, dovendosi fare la votazione dei consiglieri provinciali in tutti i comuni nello stesso giorno, è necessario che la fissazione del giorno delle elezioni comunali, che si vorrà certo far coincidere con quello delle elezioni provinciali, sia fatta appunto dal prefetto d'accordo col primo presidente della Corte d'appello.

Questa disposizione non menoma affatto la libertà comunale.

MIRAGLIA risponde al senatore Ferraris che inconvenienti non ci saranno che quando il mondo sarà convertito in paradiso terrestre. (Ilarità).

Non si può aspirare a togliere tutti gli inconvenienti, e così occorre vedere di evitare brogli elettorali e si capisce che il magistrato anzitutto farà rispettare la legge dagli scrutatori.

Ora gli scrutatori aiutano il presidente, ma il presidente dovrà esso solo constatare il risultato del voto.

Con questo provvedimento di far presiedere i seggi elettorali da un magistrato, si ha una grandissima garanzia dell'esercizio del diritto elettorale.

CORTE. Il problema sembragli molto complesso; un problema i cui coefficenti indeterminati sono tanti da non permettere alcuna precisa risoluzione.

Si tratta di mobilizzare la magistratura per presiedere gli uffici e i seggi elettorali.

Ma vi sono tante forze mobilizzabili per provvedere ad un tale servizio?

Non lo crede. Si unisce al senatore Ferraris per chiedere che le cose per questo rapporto si lascino come si trovano.

CAVALLINI richiama l'attenzione del Senato sulla spesa che deriverebbe dalla applicazione del nuovo sistema. La calcola a parecchie centinaia di migliaia di lire.

SONNINO propone che dalla designazione di magistrati che potranno fungere da presidenti dei seggi elettorali si eliminino i vicepretori ed conciliatori.

FINALI, relatore, dichiara di essere stato d'accordo colla minoranza della Commissione nella grave e delicata questione che si agita.

Sembragli accettabile la proposta Sonnino perchè la legge fissi essa l'ora nella quale dovranno cominciare le operazioni elettorali.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, si duole che su questa questione che rappresenta la vera garanzia della sincerità del voto si sia impegnata una discussione così vivace.

Ricorda i fatti scandalosi in seguito ai quali, particolarmente in qualche grande comune, le elezioni erano diventate una lotta di interessi e di forza.

Espone i particolari delle manovre che si sono usate talora per rimandare gli elettori senza che votassero, per mutare perfino completamente la votazione e i verbali.

Dice che per uscire da questo stato deplorevole non rimaneva altro che fidarsi nella magistratura.

I giudici inamovibili non hanno interessi di mutare i risultati della votazione. Fuori dalla lotta dei partiti, ispirati alla coscienza del diritto, i magistrati dànno la massima guarentigia del risultato del voto.

Al senatore Cavallini, che crede che il nuovo sistema darà una spesa grave, dice che fra il carico della spesa e il male di vedere amministrati tristamente i comuni, egli sta per la maggiore spesa.

Al senatore Corte dice che la questione del numero dei magistrati non è una difficoltà quando si considerino le estensioni delle delegazioni stabilite nell'articolo.

Osserva poi che il prefetto, d'accordo col presidente della Corte di appello, stabilirà giorni diversi per le diverse circoscrizioni in guisa che i magistrati bastino a coprire i vari seggi.

Dice che la Commissione ha opportunatamente disposto che in caso d'impedimento presiedano il sindaco o i consiglieri per ordine di anzianità.

Aggiunge che insistendo nel sistema antico si farebbero perdurare quelle falsazioni delle elezioni che si ebbero a deplorare.

Nota che in talune campagne neppure si vota e i verbali sono compilati prima del giorno della votazione.

Quanto alla determinazione dell'ora, crede che, come la determinazione del giorno, deve essere lasciata al prefetto d'accordo col primo presidente della Corte d'appello.

FINALI, relatore, dice che sembragli inoppugnabile la ragione indicata dal presidente del Consiglio per giustificare la proposta che il giorno delle elezioni venga fissato dal Prefetto d'accordo col primo presidente della Corte di appello.

Ma quanto all'ora, il fissarla sembra che debba essere lasciato alla legge.

In seguito ad osservazioni del PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, del senatore SONNINO e del RELATORE si conviene di inserire nell'articolo 19 un alinea così concepito: « Le operazioni elettorali dovranno cominciare non più tardi delle ore 9 ».

L'art. 19 col nuovo alinea è approvato.

E' del pari approvato l'art. 20.

Segue l'art. 21:

Art. 21.

Per comporre l'ufficio provvisorio si uniscono al presidente i due elettori più anziani di età e i due più giovani fra i presenti con le funzioni di scrutatori.

L'adunanza elegge a maggioranza relativa di voti i quattro scrutatori definitivi. Ogni elettore non scrive che due nomi sulla propria scheda e si proclamano eletti i quattro che riportano i maggiori voti.

Se qualcuno degli eletti è assente o ricusa, resta scrutatore colui che ebbe maggiori voti dopo di lui.

L'ufficio così composto nomina il segretario scegliendolo fra gli elettori presenti nell'ordine seguente:

1° Cancellieri, vicecancellieri di Corti, tribunali o preture, segretari e vicesegretari degli uffici del Pubblico Ministero;

2° Notai;

3° Segretari e vicesegretari comunali;

4° Altri elettori.

Il presidente, se è elettore, vota in quella sezione, dove esercita l'ufficio.

Il segretario ha voto consultivo: esso è rimunerato con un onorario di L. 10.

Il processo verbale da lui rogato riveste, per ogni effetto di legge, la qualità di atto pubblico.

DI SAMBUY svolge il seguente emendamento all'art. 21:

Modificare il primo comma nei seguenti termini: « Per comporre « l'ufficio provvisorio si uniscono al presidente i due elettori più an« ziani di età, ed i due più giovani della sezione. In caso d'improv« viso impedimento che non dia tempo alla surrogazione normale « verranno surrogati dai due più anziani e dai più giovani fra i pre« senti in qualità di scrutatori ».

Sopprimere il comma dicente: « Il segretario, ecc. ».

Crede che per tal mod si assicuri il pronto funzionamento dell'ufficio provvisorio a maggiore guarentigia del procedimento.

FINALI, relatore, dice che la Commissione è concorde nel non accogliere gli emendamenti del senatore Sambuy ritenendo che, così com'è, provveda bene l'art. 21.

Crede anche opportuno mantenere il capoverso relativo al segretario.

DI SAMBUY confida che il ministro farà migliore accoglienza di quel che non fece la Commissione al suo emendamento. Dimostra poi che la spesa che porterebbe a carico dei comuni la retribuzione del segretario sarebbe grave e però ne raccomanda la soppressione.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, dichiara di non accettare l'emendamento di Sambuy.

DI SAMBUY crede che il suo emendamento sia troppo modesto ed interessante per non insistervi.

PRESIDENTE mette ai voti l'art. 21 per divisione e, prima, l'emendamento del senatore Di Sambuy, che è respinto.

L'art. 21 è poi approvato in ogni sua singola parte e nel suo complesso.

L'art. 22 è approvato senza osservazioni.

L'art. 23 contiene il seguente comma:

« Uno degli scrutatori tiene innanzi a sè un esemplare della lista che indica i nomi di tutti gli elettori della sezione. Questa lista deve contenere, di fronte ai nomi degli elettori, due colonne, una per le firme degli elettori, l'altra per la firma dello scrutatore ».

DI SAMBUY propone al secondo periodo di questo comma l'emendamento che segue:

« Questa lista deve contenere di fronte ai nomi degli elettori una colonna per la firma dello scrutatore » (colle modificazioni in coerenza nel resto dell'articolo).

FINALI, relatore, per la maggioranza della Commissione, dichiara di accettare questo emendamento.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, pure lo accetta.

Approvasi l'art. 23 coll'emendamento Di Sambuy.

PRESIDENTE rinvia a domani il seguito della discussione.

La seduta è levata alle ore 6.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì 29 novembre 1888

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2,15.

QUARTIERI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge relativo alla Corte di Cassazione.

SIMEONI si riferisce prima di tutto alla definizione datasi dall'onorevole Plastino alla Corte di cassazione che fu da lui chiamata « tipo indiscutibile della materia penale ».

Egli è costretto ad opporsi a questa opinione, come a quella esposta dall'onorevole Fani che la Cassazione derivi direttamente dal *diritto romano.* Egli invece pone in rapporto questo istituto con quello del Giurì, che risponde per monosillabi, senza motivar le sentenze e senza responsabilità.

Quindi la Cassazione non può entrare nella questione del fatto, ma soltanto nella forma, secondo la quale l'accertamento di questo fatto è stato prodotto.

Ora, giudicando di queste forme, quali sono le divergenze che sono sorte fra le diverse Corti di cassazione? Le divergenze maggiori sono state nella stessa Corte di cassazione; non fra le varie Corti, che hanno sempre avuto la massima deferenza l'una per l'altra.

L'oratore dimostra inoltre come le altre quattro Corti di cassazione, mantenendo ferma la loro giurisprudenza, sieno riuscite a richiamare quella di Roma ad una più esatta interpretazione della legge.

Del resto la costituzione in quattro sezioni dell'unica Corte basta a sfatare il presunto vantaggio della unicità della giurisprudenza; e però non comprende perchè queste quattro sezioni non possano rimanere in sedi diversi.

Crede che la unicità si possa meglio conseguire coi giudizii a sezioni riunite, i quali approva che sieno pronunziati da giudici diversi da quelli che hanno manifestato il primo giudizio.

Il concentrare la giustizia in Roma considera dannosissimo per i ricorrenti, poveri nel maggior numero, i quali non possono, fuori della loro residenza, provvedere efficacemente alla propria difesa.

Conchiude quindi col chiedere che ogni riforma della suprema magistratura sia riservata al momento in cui si proporrà l'integrale riordinamento degl'istituti giudiziarii. (Approvazioni).

BONACCI (Segni di attenzione) comincia col dire che in Roma la difesa dei poveri non è meno vigile e zelante di quello che lo sia nelle altre sedi di Corte di cassazione.

Ritenendo del resto pressochè esaurito l'argomento, si limiterà ad una dichiarazione motivata del suo voto favorevole al disegno di legge, non sembrandogli giuste le osservazioni degli oppositori, ai quali ricorda che il Senato approvò la legge; che la stessa Camera dei deputati, negli Uffici, si dimostrò pure favorevole; e che la prima parola di opposizione partì dai Comizi popolari. (Interruzioni e commenti).

Secondo l'oratore, l'unità politica di un paese non può essere disgiunta dall'unificazione legislativa: e questa non può essere completa, se unico non è il magistrato chiamato a pronunziare il giudizio supremo. A questo bisogno già si era cominciato a provvedere, affidando alla Cassazione di Roma competenza esclusiva in alcune materie speciali; e oggi conveniva estendere questa competenza alla legislazione penale, in conseguenza dell'unificazione del Codice.

Fa notare la differenza fra il diritto penale e il diritto civile, e come dall'applicazione della presente legge nulla rimanga pregiudicato di quel che ha tratto ai gradi di giurisdizione. E quanto all'istituto della Cassazione, sostiene che esso trova la sua origine e il suo fondamento nelle leggi romane; e che è indispensabile complemento della civiltà di un popolo, come quello che vale a garentire la società e gli individui della retta interpretazione della legge.

Dimostra poi come la varietà dell'interpretazione della legge stessa generi confusione e perplessità nello spirito pubblico; come sia necessario riparare a questo inconveniente; e come il disegno di legge sia capace di ripararvi, specie se vorrà farsi una lieve correzione nel Codice di procedura penale per evitare il soverchio numero di ricorsi che, ora, sono in gran parte abusivi.

Quanto poi alla questione di stabilire la sede della Cassazione unica, non avrebbe difficoltà a consentire che, ammesso il principio, si dovesse poi provvedere con una nuova legge alla scelta della località.

Confuta l'idea alla quale accennò l'onorevole Rosano cioè che la Cassazione unica possa giovare agl'interessi dei deputati avvocati perchè giudica la Camera superiore a qualunque sospetto di questo genere.

Esorta la Camera a votare compatta il disegno di legge. (Approvazioni.)

GUGLIELMI presenta la relazione sul disegno di legge pel distacco della frazione Crespi dal comune di Canonica d'Adda e dal circondario di Treviglio ed aggregazione al Comune di Capriate d'Adda e al circondario di Bergamo.

CRISPI, ministro dell'interno, dice che ha avuto, comunicata dai suoi colleghi, l'interpellanza dell'onorevole Plebano; per ora non può discuterla, perchè è impegnato al Senato; crede che sarà libero circa al 10 dicembre, e ne accetterà la discussione appena sia terminata la discussione al Senato.

PLEBANO accetta le dichiarazioni del presidente del Consiglio ed è lieto che egli abbia rispettato un diritto suo, che è anche il diritto della Camera.

PLASTINO dice poche parole per fatto personale.

FALDELLA. Quando si presenta un disegno di legge egli lo esamina sempre dal punto di vista pratico, esamina cioè se giova al popolo, ai lavoratori poveri. Ora sottoposto a questo esame il presente disegno di legge, non vede in che modo possa esso giovare alle classi non abbienti. Non si può dire ai contadini che partono per l'America, fermatevi, che il Governo prepara per voi la Cassazione unica. (Ilarità).

Crede che l'interpretazione della legge in modo per tutti obbligatorio spetti al potere legislativo e non al giudiziario e cita in proposito un articolo dello Statuto; perciò mal s'invoca la Cassazione unica come istituto necessario per dare un'unica ed obbligatoria interpretazione di tutte le leggi. (Approvazioni).

Fa rilevare il danno che ne verrebbe agli studi giuridici italiani dalla Cassazione unica; ora quando le diverse Cassazioni sono discordi nell'interpretare una legge il legislatore è avvertito che ha fatto una legge oscura ed è quasi invitato a riformarla; con la Cassazione unica non si otterrà più questo grandissimo beneficio.

L'onorevole Zanardelli invece di proporre l'abolizione delle varie Cassazioni, avrebbe dovuto piuttosto provvedere a rendere la giustizia più accessibile a tutti.

Lamenta che sia stata soppressa l'avvocatura dei poveri, e dice che male vi supplisce l'istituto del gratuito patrocinio.

La giustizia è fatta sopratutto per i deboli; i forti trovano sempre modo di farsi valere (Approvazioni).

Egli dubita della bontà dell'istituto della Cassazione, che non crede conforme alle tradizioni italiane; e legge una parte di una relazione di un avvocato di Milano, della scuola lombarda (Ilarità), sul tema « Cassazione o terza istanza. »

Sostiene che il ministro più che della unicità della Cassazione avrebbe dovuto preoccuparsi di correggere alcuni vizi della nostra procedura penale, di migliorare l'istituto della revisione.

Richiama il ministro al culto delle tradizioni italiane; ciò sarà molto più glorioso che il porre a Roma tra tanti ruderi, un rudero forestiero: la Cassazione unica (Benissimo! — Approvazioni — Molti deputati si congratulano con l'oratore).

VILLANOVA vorrebbe che la discussione fosse tenuta nei suoi veri confini; qui non si può trattare nè di terza istanza, nè di revisione, nè di altre riforme della procedura penale.

Non gli pare che si possa rifiutare il bene per il desiderio del meglio. Qualunque cosa si pensi dell'istituto della Cassazione, non si può disconoscere che è molto meglio averne una sola anzi che cinque.

Ricorda i precedenti in favore di questa legge, e specialmente le parole proferite dal banco dei ministri nel 1875 quando si discuteva della istituzione in Roma di una Corte di cassazione.

L'oratore deplora che il ministro si sia limitato a proporre in materia penale, l'unicità della Cassazione; avrebbe dovuto estenderla anche alle materie civili; così avrebbe tolto agli avversari della legge il più valido dei loro argomenti.

Ad alcuni precedenti oratori risponde non esser questo il caso di parlare di accentramento.

Egli intende il decentramento ma in affari di amministrazione; in fatto di politica e di giustizia non può comprendere come un paese civile possa essere governato e giudicato in diversi modi.

Crede debole l'argomento dei disagi che da questa legge verrebbero agli imputati; poichè in Cassazione non deve esser presente l'imputato.

Ricorda le grandi disparità nella giurisprudenza seguita dalle cinque Corti di cassazione, e le dubbiezze che ne derivano, tanto più incomportabili in quanto la Cassazione deve occuparsi sopratutto delle forme, le quali dovrebbero essere in tutto il paese ugualmente seguite. Ne cita alcuni esempi.

Queste difformità nella giurisprudenza saranno sempre possibili anche con la Corte di cassazione unica, ma in misura assai minore.

All'onorevole Faldella, il quale ha parlato degli emigranti a proposito di Cassazione, dice che egli crede che l'emigrazione pur troppo non cesserebbe se anche rimanessero le cinque Cassazioni (Ilarità).

Egli è tenero quanto chiunque degli interessi del popolo, e seguirà l'onorevole Faldella se egli di riforme utili ai deboli si vorrà fare iniziatore.

Intanto con sicura coscienza egli voterà la Cassazione unica. (Vive approvazioni — Molti deputati vanno a stringere la mano all'oratore).

FALDELLA, per fatto personale, spiega il significato delle parole sue che si riferivano agli emigranti.

SPIRITO dice che fino a che il legislatore non crede conveniente d'interpretrare egli la legge, si deve lasciare la più ampia libertà e varietà di interpretazione.

È contrario al disegno di legge e si augura che, ancorchè ess debba essere approvato, la magistratura vorrà dimenticare le teorie che in questa occasione si sono svolte nelle aule del Parlamento, teorie che toglierebbero ad essa ogni libertà d'interpretazione. (Approvazioni).

Dai conflitti della giurisprudenza il Codice civile non ne è riuscito che più fulgido.

In materia correzionale ed in materia civile prima del giudizio di Cassazione vi sono due giudizi di merito; in materia criminale ve ne è uno solo.

Questo non gli par giusto nè ragionevole; egli vorrebbe che nella materia penale tutta quanta fosse consentito al magistrato penale un nuovo e limitato esame del fatto.

Crede che sopra questo argomento il ministro abbia il dovere di pronunziarsi.

ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia, risponde che l'ha già fatto al Senato.

SPIRITO, vedendo che sono favorevoli a questa legge fautori della terza istanza e sostenitori della Cassazione, che si lasciano le quattro Corti supreme in materia civile, quasi per avviarsi tacitamente alla terza istanza, egli, se non conoscesse e stimasse l'animo elevato dell'onorevole ministro, potrebbe credere trattarsi di un giuoco parlamentare.

ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia, protesta di essere troppo superiore a simili sospetti.

SPIRITO insiste ancora sulla necessità di un esame del merito dei processi penali, fatto dalla suprema magistratura, e la dimostra con esempi.

Parla della istituzione dei giurati, e sebbene ne riconosca i pregi, vorrebbe che con opportune riforme se ne correggessero i difetti, invece di bruciare incensi al feticcio della uniformità della giurisprudenza.

Dalle considerazioni esposte egli trae la conseguenza che, invece di sopprimerle, converrebbe conservar le quattro Corti supreme in materia penale con quelle riforme che egli crede indispensabili. (Approvazioni).

SPROVIERI vorrebbe che un disegno di legge riguardante opere stradali fosse subito iscritto nell'ordine del giorno.

PRESIDENTE lo assicura che è già iscritto.

La seduta termina alle 7,5.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

MONTEVIDEO, 28. — Diretto a Rio-Janeiro e Genova, partì ieri il piroscafo *Indipendente* della Navigazione generale italiana.

CORFU', 28. — La squadra germanica, al comando dell'ammiraglio Hollmann, composta di quattro corazzate, ha dato fondo in questa rada, proveniente da Cattarro.

PIETROBURGO, 28. — Il *Journal de Saint Pétersbourg*, dice che il nuovo prestito russo non è destinato ad aumentare gli armamenti, nè a colmare il disavanzo, ma è destinato ai bisogni del commercio e dell'industria.

FEIGNIES, 28. — Mille minatori, sopra 6000, si misero in isciopero.

ALGERI, 28. — Si assicura che il governatore abbia intenzione di espellere un certo numero dei principali minatori italiani di La-Chiffa. Se questa misura si riputasse insufficiente, essa sarebbe estesa ad un numero di operai più considerevole.

MADRID, 29. — In una riunione di deputati e senatori conservatori, tenuta per stabilire l'attitudine da prendersi nella prossima sessione, Canovas del Castillo dichiarò che l'opposizione dei conservatori si accentuerebbe di mano in mano che il Governo presentasse progetti democratici.

Soggiunse che egli combatterà il suffragio universale e renderà il Ministero responsabile delle dimostrazioni ostili fattegli a Saragozza, Siviglia e Madrid.

BRINDISI, 29. — Reduce dal Zanzibar, dopo breve fermata a Suez, è approdato in questo porto l'avviso *Archimede*.

SUEZ, 29. — Proseguì iersera per Aden e Bombay il piroscafo *Domenico Balduino*, della Navigazione generale italiana, proveniente da Messina, Napoli e Genova.

Diretto a Massaua, proseguì ieri il piroscafo *Polcevera*, della Navigazione generale italiana, proveniente da Napoli.

LONDRA, 29. — Il *Times* ha da Vienna:

« Lettere da Pietroburgo recano che, dopo l'accidente ferroviario di Borki, lo czar e la czarina furono colpiti da una specie di convulsione nervosa ».

Secondo un dispaccio al *Daily News*, da Odessa, si crede colà che il malumore della stampa tedesca contro la Russia derivi dal sospetto che il granduca Vladimiro, nel suo recente soggiorno a Parigi, abbia conchiuso un accordo col Governo francese.

Il *Daily News*, ha da Pietroburgo:

« Nei circoli panslavisti si assicura che il re di Serbia abbia aderito alla triplice alleanza.

« Si tratta di pubblicare il trattato segreto stipulato in proposito. Si crede che tale pubblicazione provocherà in Serbia una rivoluzione. »

Il *Daily News* ha da Vienna che il re di Serbia annullò le elezioni primarie alla Scupcina sotto il pretesto che la votazione sia stata falsata da corruzioni e sommosse.

BERLINO, 29. — Il Granduca Vladimiro e la Granduchessa sono giunti e scesi al palazzo reale.

PARIGI, 29. — La Francia e l'Olanda si sono messe d'accordo di sottoporre ad un arbitrato la loro vertenza circa la delimitazione delle frontiere della Guiana. Si crede che la Russia sarà scelta come arbitra.

PARIGI, 29. — Il signor Freycinet chiedeva alla Camera di discutere la settimana prossima il bilancio straordinario della guerra, considerando il voto prima del 31 dicembre come assolutamente indispensabile per il regolare funzionamento dei servizi.

L'ammontare delle spese straordinarie militari ascende a 500 milioni di franchi e non a 912 come pubblicarono i giornali francesi.

Il ministro della giustizia Fernouillat, trasmise ieri al presidente della Camera le domande d'autorizzazione a procedere contro il deputato Gilly. Le domande provengono dai deputati Raynal, Campayre, Gerville, Réache e Salis.

Il presidente comunicherà oggi tali domande alla Camera. Esse saranno, come di uso, rinviate agli uffici.

BELGRADO, 29. — In seguito alle proteste di numerosi elettori contro l'ingerenza della polizia nelle operazioni elettorali, il re aggiornò le elezioni generali per la grande Scupcina al 16 dicembre.

La riunione della grande Scupcina avrà luogo il 23 dicembre.

Le Commissioni reali incaricate di sorvegliare alle operazioni elettorali partiranno il 2 dicembre.

Queste decisioni furono accolte favorevolmente, eccetto in alcuni circoli progressisti, i quali giudicano che esse prolungano l'agitazione elettorale.

BUCAREST, 29. — Il Governo decise di sopprimere il posto di commissario rumeno presso la Commissione europea del Danubio.

Questo posto sarà affidato al segretario di delegazione nominato attualmente.

Un incendio distrusse ieri le scuderie del Castello reale di Sinaja. Si crede che l'incendio sia dovuto a dolo.

NAPOLI, 29. — Da Massaua è arrivato lo *Scrivia*, con a bordo 348 militari, 20 borghesi e del materiale fuori d'uso.

NAPOLI, 29. — Stanotte è arrivato da Massaua lo *Scrivia* con 25 ufficiali, 317 uomini di truppa e 20 borghesi.

PORTO SAID, 29. — Proveniente da Suez e Massaua, proseguì ieri per Napoli il piroscafo *Marco Minghetti*, della Navigazione generale italiana.

RIO-JANEIRO, 29. — È arrivato ieri e prosegue per San Vincenzo e Genova il postale *Regina*, della linea *La Veloce*.

Listino Ufficiale della Borsa di commercio di Roma del dì 29 novembre 1888.

VALORE AMMESSI A CONTRATTAZIONE DI BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° luglio 1888	—	—	»	»	98 35
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	97 95	97 95	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° ottobre 1888	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	64 50
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	97 50
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	95 50
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	»	»	94 55
Detto Rothschild 5 0/0	1° giugno 1888	—	—	»	»	99 »
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° ottobre 1888	500	500	»	»	470 »
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	»
Detto 4 0/0 terza emissione	»	500	500	»	»	»
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	»	»	464 50
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	»	500	500	»	»	476 »
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	»
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	»
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° luglio 1888	500	500	»	»	785 »
Dette Ferrovie Mediterranee	»	500	500	»	»	615 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	580 »
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° ottobre 1888	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° gennaio 1888	1000	750	»	»	2110 »
Dette Banca Romana	1 luglio 1888	1000	1000	»	»	1160 »
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	»
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	»
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	385 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1 gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Banca detta (Certificati provvisori)	10 aprile 1888	500	250	»	»	575 »
Dette Banca Provinciale	1 luglio 1888	250	250	»	»	240 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	930 »
Dette Società di Credito Meridionale	1° genn. 1888	500	500	»	»	500 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam.	»	500	500	»	»	1430 »
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1888	»	500	250	»	»	1150 »
Dette Società Acqua Marcia	1 luglio 1888	500	500	»	»	1860 »
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	1° gennaio 1888	500	250	»	»	»
Dette Società Immobiliare	1 luglio 1888	500	380	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	332 »
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	1° gennaio 1888	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° gennaio 1888	100	100	»	»	103 »
Dette Società Anonima Tramwai Omnibus	1° gennaio 1888	250	250	»	»	»
Dette Società Fondiaria Italiana	1 luglio 1888	150	150	»	»	225 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° ottobre 1888	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Dette Società Navigazione Generale Italiana	1° gennaio 1888	500	500	»	»	450 »
Dette Società Metallurgica Italiana	»	500	500	»	»	»
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1 luglio 1888	500	100	»	»	506 »
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	260 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	»	500	500	»	»	305 »
Obbligazioni Società Immobiliare	1° ottobre 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	495 »
Dette Società Acqua Marcia	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° ottobre 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° ottobre 1888	500	500	»	»	»
Dette Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro)	»	300	300	»	»	443 »
Dette Società Ferrovie Marsala-Palermo-Trapani II.	1° luglio 1888	300	300	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Buoni Meridionali 6 0/0	»	500	500	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° ottobre 1888	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
4 1/2	Francia	90 g.	»	»	99 90
	Parigi	chèques	»	»	101 07 1/2
5	Londra	90 g.	»	»	25 26
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Risposta dei premi . . . } 28 novembre
Prezzi di Compensazione }
Compensazione . . . . . . 29 id.
Liquidazione. . . . . 30 id.

Sconto di Banca 5 1/2 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Il Sindaco: Mario Bonelli.

Prezzi in liquidazione:

Az. Banca Generale 664, 663,75, fine pross.
Az. Banca di Roma 800, fine corr.
Az. Banca Industriale e Commerciale 585, 586, 588, 589, fine pross.
Az. Soc. Italiana per Condotte d'acqua 356, fine pross.
Az. Soc. Immobiliare 906, 910, 914, 909, 905, fine pross.
Az. Soc. Generale per l'Illuminazione 329, 330, fine pross.
Az. Soc. Metallurgica Italiana 593,50, 594,50, 595, fine pross.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 28 novembre 1888:

Consolidato 5 0/0 lire 97 856.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 95 686.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 62 062.
Consolidato 3 0/0 id. senza cedola id. lire 60 770

V. Trocchi, *presidente*

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della Gazzetta Ufficiale